



M729 31-10-2014

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio I

due



Roma, 20 OTT. 2014

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Bari

Oggetto: importo forfettario e costituzione di parte civile nel processo penale

Con nota prot. n. 1855, che si allega alla presente per consentire a codesta spettabile Corte di prenderne visione in quanto il quesito non risulta trasmesso per le vie gerarchiche, il Dirigente del Tribunale di Bari ha chiesto se fosse dovuto il versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella costituzione di parte civile nel processo penale.

Questa Direzione Generale, con nota prot. n. 165520 del 15 dicembre 2010, inviata a tutti gli uffici giudiziari, affrontando il quesito relativo all'obbligo di versamento dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 per la parte civile che non si costituisce nel giudizio di appello, ha sostenuto che "l'importo è percepito in primo grado al momento della costituzione della parte civile" e che occorre fare riferimento all'architettura normativa che disciplina la percezione di tale importo nel processo civile, in assenza di una specifica normativa che disciplini in modo specifico l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Di conseguenza, il quesito posto dal Tribunale di Bari trova già una precisa risposta nella nota n. prot. 165520 di questa Direzione Generale, in precedenza richiamata.



TRIBUNALE DI BARI

Presidenza

Piazza Enrico De Nicola, 1 - 70123 Bari
Tel. 0805298378-5749676 - Fax. 0805741359 - e-mail cristoforo.abbattista@giustizia.it

Prot. N. 49

Bari, 5.1.2009

Oggetto: Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile - art. 30 D.P.R. 30 maggio 2002 - ~~...~~ ~~...~~

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Via Arenula, 70

ROMA

Per il tramite della
Corte di Appello di

BARI

Con riferimento alle problematiche indicate in oggetto, si richiede l'intervento chiarificatore di codesto Ufficio sulla questione di seguito indicata:
come è noto, con nota m.d.g. DAG 34168.U del 5.3.2008, il Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I - ha stabilito il principio in virtù del quale la parte civile nel processo penale deve provvedere al pagamento della spesa di cui all'art. 30 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nella misura di € 8,00.
La mancata riscossione della predetta spesa da parte di questo Tribunale è stata fatta, peraltro, oggetto di apposita prescrizione; nel corso della verifica ispettiva effettuata presso questo Ufficio dal 26.3.2008 al 1.5.2008 sono state da richiedersi la sollecita ricognizione di tutti i casi in cui vi sia la costituzione di parte civile nel processo penale (purchè la parte civile non sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel qual caso l'importo dovrà essere prenotato a debito ai sensi dell'art. 108 del T.U. citato), dovendosi pertanto provvedere a richiedere il pagamento alla parte tenuta al versamento della spesa da qua.
Con nota (allegata) del 15.10.2008, sottoposta all'attenzione degli scriventi, la Camera Penale di Bari è intervenuta ufficialmente in merito alle conseguenti richieste, effettuate da parte delle cancellerie, relativamente al versamento di € 8,00 a titolo di diritti dovuti al momento della costituzione della parte civile, ritenendo forzata l'interpretazione che risulta essere stata fornita dall'art. 30 del d.p.r. 115/2002, il cui ambito di applicazione si ritiene esteso unicamente al procedimento civile, laddove, per contro, si argomenta nella indicata nota trasmessa dalla Camera Penale, nel procedimento penale non vi sarebbe alcuna parte che per prima si costituisca

nell'ufficio, nella stessa misura in cui non vi sarebbe alcun onere di notifica, da parte della cancelleria, dell'atto di costituzione della parte civile.

Con nota (allegata) n. 3965 prot., datata 10.11.2008, indirizzata all'Avvocatura, la Dirigenza amministrativa dell'Ufficio, non ritenendo suscettibile di accoglimento la posizione espressa dalla Camera Penale, ha provveduto a ribadire l'orientamento ministeriale che risulta essere stato fornito in riscontro ad apposito quesito ministeriale formulato dal Presidente della Corte di Appello di Torino, nel senso della obbligatorietà della disposizione di cui all'art. 285, 4° co. del T.U. 115/2002 che stabilisce che "Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche..... rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello dovuto".

La Camera Penale di Bari, con nota n. 87/08 prot. del 9.12.2008, nel prendere doverosamente atto delle indicazioni fornite dall'Ufficio, in aderenza a quanto stabilito dalla competente articolazione ministeriale, ha eccepito, in riscontro, l'errato richiamo operato all'art. 285 del T.U. spese di giustizia, in quanto non ritenuto applicabile al processo penale.

All'uopo, per contro, da un lato viene invocato l'art. 186 del codice di procedura penale che stabilisce il principio per il quale non deve essere precluso il compimento di un atto, né eccepito alcun rifiuto di atto assoggettato ad una imposta o tassa, mentre dall'altro vengono preannunciate possibili segnalazioni alla Procura della Repubblica, andando ad integrare, nelle ipotesi di specie, il reato di omissione di atti di ufficio.

All'esito delle argomentazioni addotte dall'Avvocatura, gli scriventi ritengono che se pure, in linea di principio, la posizione della Camera Penale si pone in posizione di coerenza con il principio per il quale la parte civile, già parte lesa in un procedimento penale, non debba ulteriormente essere penalizzata dall'anticipazione di somme di danaro, osti all'integrale accoglimento della posizione manifestata, la oggettiva impossibilità da parte delle cancellerie di aspettare, in caso di mancato pagamento spontaneo, gli ordinari strumenti di recupero coattivo, non potendosi fare luogo all'iscrizione a ruolo in caso di inadempimenti di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento per importi inferiori ad euro 16,53, importo aumentato con il D.P.R. n. 129/1999, che seppure è riferito espressamente ai tributi è applicabile anche alle spese stante il rinvio generale di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 46/1999 (cfr. circolare 28 giugno 2002, n. 4 del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia).

Tanto premesso, si chiede 1) se codesto Ministero ritenga come obbligatoriamente dovuta la sola modalità di recupero prevista dall'articolo 285 co. 2 del T.U., mediante apposizione della marca del valore corrispondente all'importo dovuto al momento della costituzione di parte civile; 2) se, a fronte del mancato pagamento, sia posto in capo alle cancellerie l'onere del rifiuto di ricezione dell'atto; 3) se, ove la marca non venga corrisposta, possa l'importo di € 8,00 essere aggiunto al totale complessivamente dovuto dal condannato; 4) diversamente, di indicare quali sono i mezzi per recuperare la somma forfettaria prevista dall'art. 30 del D.P.R. 115/2002.

Sotto il profilo segnalato, la questione appare rilevante e di generale interesse, anche per i riflessi di responsabilità di natura contabile che deriverebbero in capo ai funzionari amministrativi del rifiuto di ricezione della costituzione di parte civile che non risultasse integrata della spesa forfettizzata di cui all'art. 30 del D.P.R. 115/2002.

Per tanto si chiede che codesto superiore ufficio voglia manifestare il suo autorevole parere, anche al fine del necessario ripristino delle più corrette sinergie con l'avvocatura penale dell'intero circondario.

Con ossequio.

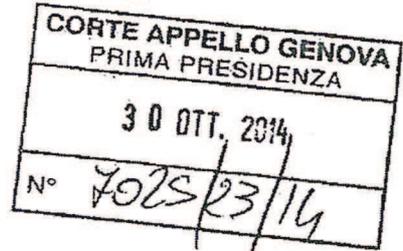
Il Dirigente amministrativo
(dr. Cristoforo Abbattista)

Cristoforo Abbattista



Il Presidente del Tribunale
(dr. Vito Davino)

Vito Davino



Ministero della Giustizia

qu

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio 1



PROLA_05.DPG.30/10/2014.0145366.0

Roma, 20 OTT. 2014

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Genova

Oggetto: Giudice di pace di Albenga - importo forfettario e costituzione di parte civile nel processo penale

Con nota prot. IGE 1447-13, l'Ispettorato Generale ha trasmesso a questa Direzione Generale il quesito posto dal Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Albenga, avente ad oggetto "esazione della marca da euro 8,00 sulla costituzione di parte civile nel procedimento penale", che si allega alla presente per consentire a codesta spettabile Corte di prenderne visione in quanto il quesito non risulta trasmesso per le vie gerarchiche.

L'ufficio giudiziario ha chiesto se fosse dovuto il versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella costituzione di parte civile nei processi penali di competenza del giudice di pace.

In vero, con nota prot. n. 165520 del 15 dicembre 2010, inviata a tutti gli uffici giudiziari, questa Direzione Generale, affrontando il quesito relativo all'obbligo di versamento dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 per la parte civile che non si costituisce nel giudizio di appello, ha sostenuto che "l'importo è percepito in primo grado al momento della costituzione della parte civile" e che, in assenza di una specifica normativa che disciplini in modo specifico l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, occorre fare riferimento all'architettura normativa che disciplina la percezione di tale importo nel processo civile.

Di conseguenza, il quesito posto dall'Ufficio del Giudice di Pace di Albenga trovava già una precisa risposta nella nota n. prot, 165520 di questa Direzione Generale, in precedenza richiamata.

Tuttavia dal raffronto dell'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 con l'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, legge istitutiva dell'Ufficio del Giudice di Pace, e l'articolo 12 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, così come sostenuto dallo stesso Ispettorato Generale, l'unica ipotesi in cui, nella costituzione di parte civile nel processo penale dinanzi al Giudice di Pace, può considerarsi non dovuto l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002, è quella in cui venga chiesta la condanna al pagamento di una somma di denaro di importo inferiore ad euro 1.033,00.

In tale ipotesi, infatti, si ritiene prevalente la norma speciale di esenzione prevista dall'articolo 46 della legge n. 374/1991, in base alla quale, *"le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato.*

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALBENGA

**NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA VIA BOLOGNA - 17031 AL BENGHA
Tel. 0182/5882238 - Fax 0182/5882283**

Prot. 20/13

Albenga, li 23 gennaio 2013

Oggetto: Querito inerente l'esazione della marca da € 8,00 sulla costituzione di Parte civile nel procedimento penale.

25 GEN 2013

Al Ministero della Giustizia
ROMA

261

Questo ufficio esige l'apposizione della marca di importo di € 8,00 nella fase di costituzione della parte civile nel procedimento penale; anticipazione forfettaria dovuta all'erario - art. 30 D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115.

Ultimamente numerosi legali hanno rappresentato che in base alla circolare del Ministero della Giustizia nr. 0165520 del 20.12.2010 tale marca non sarebbe più dovuta; inoltre gli stessi hanno riferito che il Tribunale di Savona, proprio in forza di tale circolare, non chiede più l'apposizione della marca da € 8,00 sulla costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Pertanto si chiede, cortesemente, di voler informare se nella costituzione della parte civile nel processo penale sia ancora dovuta o meno la marca da € 8,00.

Distinti saluti

IL GIUDICE DI PACE
COORDINATORE
(Ass. Sig. Carlo Bonari)

n. 35, anche con l'utilizzo del Mod. F24 enti pubblici. Il versamento con il predetto modello, utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, rappresenta un'opportunità in più per i funzionari delegati titolari di aperture di credito che già ne fanno uso, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2010 del predetto Ministero dell'economia, per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, così come previsto dall'art. 29, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, gli uffici giudiziari provvederanno a comunicare alle Amministrazioni di appartenenza del personale delle forze di polizia, quali enti che corrispondono il trattamento fondamentale, l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'anno al singolo dipendente, i compensi lordi imponibili, le ritenute fiscali e previdenziali operate ivi comprese quelle a carico dell'Amministrazione, specificando, altresì, il codice fiscale del percipiente. I suddetti dati dovranno essere comunicati entro la fine dell'anno e, comunque, in tempo utile per consentire al sostituto principale di effettuare le necessarie operazioni il cui termine ultimo è fissato entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

Trattandosi di compensi di natura accessoria, sarà cura delle Amministrazioni di appartenenza provvedere, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli uffici giudiziari, ai connessi adempimenti ed alle previste certificazioni fiscali e contributive (CUD, 770, DMA, ecc.) in relazione al singolo dipendente al quale viene corrisposto il trattamento economico fondamentale.

Si invitano le SS.LL. a voler far conoscere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari interessati ed ai funzionari delegati per le spese di giustizia operanti nel distretto.

Anticipazione forfettaria per le notifiche nei processi civili.

(Circolare 15 dicembre 2010, n. 0165520/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

L'Ispettorato generale ha rappresentato a questa Direzione generale l'opportunità di un chiarimento in merito alla percezione dell'importo dovuto all'Erario per le notificazioni a richiesta d'ufficio, il quale deve essere pagato dalla parte civile che esercita l'azione civile nel processo penale, ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

In particolare l'Ispettorato generale avrebbe riscontrato alcune difformità nella percezione dell'importo in parola presso alcune Corti di Appello ispezionate.

Se infatti l'importo è percepito in primo grado al momento della costituzione della parte civile, in secondo grado la parte civile potrebbe anche rimanere assente dal processo penale senza che tale assenza comporti la revoca della

costituzione, ma in tali casi verrebbe a mancare il presupposto della percezione del diritto connesso non già alla partecipazione al processo ma all'esercizio specifico dell'azione civile.

Stante l'architettura normativa che disciplina la percezione di tale importo nel processo civile, al quale occorre riferirsi in assenza di una previsione normativa che disciplini in modo specifico l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, si ritiene che l'importo forfettario per l'anticipazione delle spese per le notifiche a richiesta di ufficio, attualmente di euro 8,00, debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga appello o ricorso in Cassazione mentre non dovrà essere pagato dalla parte civile che costituita in primo grado, non effettui l'impugnazione, al pari della parte convenuta in un processo civile ordinario.

Nel caso in cui la parte civile usufruisca dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, l'importo sarà prenotato a debito come espressamente previsto dall'art. 108 del testo unico.

Si pregano i presidenti delle Corti di Appello di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.

Processo penale - Recupero diritti di notifica.

(Circolare 17 dicembre 2010, n. 0165707/U del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione)

L'art. 68 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha abrogato, come noto, l'art. 25 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che prevedeva l'importo dei diritti dovuti all'ufficiale giudiziario per le notifiche a richiesta d'ufficio, nella quota stabilita con il decreto previsto dall'art. 205, prima della riformulazione dello stesso ad opera dell'art. 67 della citata legge n. 69/2009, e pertanto secondo gli importi del D.M. 13 novembre 2002, n. 285.

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto se debba essere comunque ancora effettuata la ripartizione degli importi come indicata nel citato decreto ministeriale.

La Direzione generale del bilancio, ha avuto già modo di pronunciarsi sul punto con la nota che si allega ed a cui si rinvia, pertanto vengono superate le istruzioni fornite dalla Direzione generale della giustizia civile, nella nota 9 settembre 2005, prot. n. 12725 (in *Rivista*, 2005, 617) relativa, tra l'altro, alla ricognizione dei codici tributo per la riscossione, mediante Mod. F23, delle spese processuali e delle pene pecuniarie, nella parte relativa alla precisazione della quota degli importi del D.M. n. 285/2002 da riscuotersi con il codice tributo 9B4T e della quota da riscuotersi con il codice 773T.

Gli importi in parola, pertanto, determinati dal D.M. n. 285/2002, dovranno essere riscossi, a seguito della eliminazione della riscossione mediante in-